

Comuni di
VALMOREA – ALBIOLO - BINAGO – CAGNO – RODERO – SOLBIATE

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTUNO del mese di MARZO, nella Sala Civica Comunale di Valmorea , con la presente convenzione da valere per ogni conseguente effetto di Legge

TRA

-Il Comune di VALMOREA (C.F./P.IVA 00651150138) rappresentato dal Sig.Simoncini Mauro, nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Valmorea – Via Roma, 85;

-Il Comune di ALBIOLO (C.F. 80005530136 / P.IVA 00663070134.) rappresentato dal Sig. Civelli Rodolfo, nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Via San Francesco, 2;

-Il Comune di BINAGO (C.F./P.IVA 00490260130) rappresentato dalla Sig.ra Pagani Bianca Maria, nella sua qualità di Sindaco domiciliato per la carica presso la sede comunale in Binago – P.zza V. Veneto, 5;

-Il Comune di CAGNO (C.F./P.IVA 80014820130) rappresentato dal Sig. Ronchini Claudio , nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Cagno, Piazza Italia 1

-Il Comune di RODERO (C.F./P.IVA 00651160137) rappresentato dal Sig. Epistolio Attilio, nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Rodero – Via Italo Buzzi, 3;

-Il Comune di SOLBIATE (C.F./P.IVA 00528300130) rappresentato dal Sig. Broggi Federico, nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Solbiate – P.zza IV Novembre, 5

-

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 dispone la gestione associata delle funzioni fondamentali per i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- in particolare:
 - l'art. 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e successive modifiche, che definisce la funzioni fondamentali dei Comuni;
 - l'art. 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e successive modifiche, che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;
 - l'art. 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e successive modifiche, che prevede la scadenza del 01.01.2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 01.01.2014 per l'esercizio delle restanti funzioni;
 - l'art. 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario *ad acta*, come previsto dall'art. 8 della legge n. 131/2003;

- è stato verificato il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale;
- le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 che, in attuazione del federalismo fiscale, destinano quote di risorse ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;
- la legge 24 febbraio 1992 n. 225 ha istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- la Protezione Civile è servizio indispensabile per i Comuni (D.M. 28.05.1993 ART. 1) con obbligo di svolgimento in modo continuativo e costante nelle attività di previsione, prevenzione, pianificazione e gestione dell'emergenza;
- Il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 nel ripartire le competenze tra Stato ed enti Locali in attuazione della legge 15.03.1997 n. 59, all'art. 108,- comma 3 – ricompreso nel Capo VIII "Protezione Civile", attribuisce ai Comuni le funzioni relative alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associate e di cooperazione;
- la L.R. 22.05.2004 n. 16 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia Protezione Civile", attuativa della surrichiamata legge 225/92, all'art. 2, comma 1 recita testualmente *"i comuni curano la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza, nonché nelle forme associative e di cooperazione previste dal DLgs. 18 agosto 2000 n. 267 e, in ambito montano, tramite le comunità Montane, e altresì la loro attuazione, sulla base delle direttive regionali di cui all'art. 4 comma 11"*;
- la L.R. n. 19 del 27.06.2008, attuativa del D.Lgs. 267/2000 prevede la stipula di convenzioni tra i comuni, la Provincia e la comunità Montana per disciplinare le modalità di organizzazione e svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata, nonché l'accesso ai relativi contributi regionali;
- ai sensi del regolamento Regionale 27.07.2009 n. 2 è possibile ottenere dei contributi per l'esercizio associato di funzioni e di servizi da parte della regione Lombardia, in attuazione dell'art. 20 dalla L.R. 27 giugno 2008 n. 19;
- è intenzione dei suddetti comuni istituire un Gruppo Intercomunale di Protezione Civile;
 - il Comune di Valmorea con deliberazione C.C. n. 51 del 28.11.2014;
 - il Comune di Albiolo con deliberazione C.C. n. 45 del 27.11.2014;

- il Comune di Binago con deliberazione C.C. n. 49 del 29.11.2014;
- il Comune di Cagno con deliberazione C.C. n. 45 del 26.11.2014;
- il Comune di Rodero con deliberazione C.C. n. 37 del 27.11.2014;
- il Comune di Solbiate con deliberazione C.C. n. 45 del 22.12.2014;

hanno approvato il presente schema di convenzione per l'istituzione e la gestione di un servizio di protezione civile intercomunale;

tutto ciò premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – NATURA DELLA CONVENZIONE

Tra i Comuni di Albiolo, Binago, Cagno, Rodero, Solbiate e Valmorea viene istituito il servizio di Protezione Civile intercomunale al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni di protezione civile di competenza dei Comuni e dei rispettivi Sindaci, secondo la forma prevista dall'art. 30 del D.Lgs. 18/5/2000 n. 267, tenuto conto del Piano di Emergenza.

ARTICOLO 2 – FINALITA'

La presente convenzione detta le norme riguardanti l'istituzione e l'organizzazione di un servizio di Protezione Civile intercomunale, con particolare riferimento a:

- costituzione, formazione ed addestramento del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile formato esclusivamente da volontari;
- acquisto, gestione e manutenzione di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento di attività di prevenzione e intervento demandate alla Protezione Civile e svolte nell'ambito dei comuni aderenti;
- gestione di un servizio operante sui territori dei Comuni aderenti di protezione civile per interventi sia preventivi che in occasione di calamità;

ARTICOLO 3 – PRINCIPI GENERALI

Il servizio di Protezione Civile, come previsto dalla presente convenzione, si basa sui seguenti principi generali:

- efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- concretezza e speditezza dei metodi operativi;
- trasparenza e impegno di ciascuna Amministrazione Comunale e dei Volontari nell'espletamento del servizio,
- gestione economico finanziaria del servizio con ripartizione di tutte le spese (in parte corrente ed in conto capitale) e delle entrate rapportata al numero degli abitanti di ciascun comune, come risultante alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento;

ARTICOLO 4 – COMUNE CAPOFILA

Il Comune di Valmorea, per la posizione centrale del proprio territorio, assume il ruolo di Comune Capofila provvedendo alla individuazione di idonei locali per la sede amministrativa del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile (con le modalità previste dal Regolamento Interno di Protezione Civile);

Il Comune capofila gestirà l'amministrazione del servizio di Protezione Civile in accordo con gli altri Comuni aderenti e in stretta collaborazione con i volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione viene fissata in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipulazione della stessa. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata di pari periodo.

Alla cessazione o in caso di scioglimento, il patrimonio comune verrà conferito agli enti aderenti in misura proporzionale al numero degli abitanti di ciascun comune, come risultante alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento.

E' concesso la facoltà di aderire al presente servizio da parte di altri comuni che manifestino tale volontà successivamente alla stipula della presente convenzione, con le modalità e dalle condizioni che verranno stabilite dalla Conferenza dei Sindaci.

ARTICOLO 6 – AMBITO TERRITORIALE

I confini del territorio di competenza del servizio di Protezione Civile Intercomunale, istituito con la presente convenzione, corrispondono ai confini dei Comuni aderenti. Eventuali variazioni dell'ambito territoriale per la richiesta di adesione di una o più Amministrazioni Comunali, dovranno essere determinate dalla Conferenza dei Sindaci e produrranno effetti decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della determina all'albo del Comune Capofila.

ARTICOLO 7 – ORGANI

Per le finalità della presente Convenzione vengono costituiti i seguenti Organi:

- la Conferenza dei Sindaci pro-tempore di ciascuna Amministrazione aderente o loro delegati;
- il Presidente della Conferenza dei Sindaci, individuato nel Sindaco pro-tempore del Comune Capofila o suo delegato;
- il Referente operativo Intercomunale (Coordinatore), unico per tutti i Sindaci dei Comuni convenzionati, è il Delegato dei Volontari indicato dalla maggioranza dei capigruppo dei gruppi di protezione civile comunale preesistenti e in seguito nominato dalla Conferenza dei Sindaci. Lo stesso dura in carica per tre anni dalla nomina, salvo revoca disposta con decisione assunta dalla Conferenza dei Sindaci, su indicazione dei volontari iscritti e in servizio. E' sua facoltà nominare uno o più delegati pro-tempore che lo potranno sostituire.
- il Responsabile Tecnico/Amministrativo, individuato dalla conferenza dei Sindaci tra il personale del Comune Capofila;

Detti Organi potranno avvalersi della consulenza e collaborazione degli uffici tecnici dei singoli comuni aderenti alla convenzione e di altre istituzioni quali VV.FF., ASL, Croce Rossa, Forze dell'Ordine, ecc..

ARTICOLO 8 – FUNZIONI DEGLI ORGANI

1. Conferenza dei Sindaci:

Sono di competenza della Conferenza:

- determinare le finalità e i compiti del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, nel rispetto delle normative vigenti, svolgendo le funzioni di indirizzo e di controllo;
- approvarne i Regolamenti;
- verificare e approvare i risultati della gestione economico- finanziaria e relativo documento di rendicontazione;
- approvare i programmi di acquisto e potenziamento delle dotazioni di attrezzature ;
- nominare il Referente Operativo Intercomunale (Coordinatore);
- verificare periodicamente, con il Referente operativo, l'attività dei volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile;
- determinare ai sensi e con le modalità del precedente articolo 6, eventuali modifiche dell'ambito di intervento del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile.
- decidere lo scioglimento della presente convenzione stabilendo le modalità sia per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari che la destinazione dei beni mobili.
- ogni altro compito o funzione prevista dalla presente convenzione.

La Conferenza potrà essere riunita in qualsiasi momento per determinazione del suo Presidente o quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione dell'ordine del giorno, da almeno 1/3 dei componenti la Conferenza;

La convocazione della Conferenza dei Sindaci è fatta mediante avvisi scritti o con modalità telematica e deve indicare gli oggetti da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e luogo della riunione e deve pervenire ai comuni aderenti almeno 5 giorni prima della data della riunione, salvi i casi d'urgenza.

La Conferenza assume le proprie decisioni per alzata di mano a maggioranza di voti. Nel caso di parità di voto prevale la decisione del o dei Comuni rappresentanti il maggior numero di abitanti alla data del 31/12 dell'anno precedente. L'assunzione di spese di investimento o comunque di impegni comportanti una spesa superiore a € 5.000,00 deve essere approvata all'unanimità dai Comuni aderenti alla presente convenzione.

La Conferenza approva annualmente il documento di previsione relativo alla gestione economico finanziaria e alla programmazione dell'attività del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile.

Le funzioni di Segretario sono di competenza di un membro della conferenza dei Sindaci di cui all'art. 7 del presente regolamento;

2. Presidente della Conferenza dei Sindaci

Sono di competenza del Presidente:

- rappresentare il servizio intercomunale di Protezione Civile.
- convocare, stabilendo il relativo ordine del giorno e presiedere le sedute della Conferenza dei Sindaci.
- ogni altro compito o funzione prevista dalla presente convenzione.

3. Referente Operativo Intercomunale (Coordinatore):

Sono di competenza del referente:

- presentare annualmente alla Conferenza dei Sindaci il programma relativo agli interventi di prevenzione di competenza dei Volontari del Servizio Intercomunale di Protezione Civile;
- presentare annualmente alla Conferenza dei Sindaci la proposta di documento relativo alla gestione economico finanziaria e alla programmazione dell'attività del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile;
- assicurare la continuità e la regolarità del servizio svolto dai volontari;
- presentare annualmente alla Conferenza dei Sindaci la proposta di documento relativo al resoconto delle attività svolte e della gestione economico-finanziaria;
- il corretto utilizzo della sede individuata dal Comune Capofila;
- la verifica e il controllo del comportamento dei singoli volontari;

- organizzare e garantire la formazione continua dei volontari anche tramite esercitazioni;
- presentare alla Conferenza dei Sindaci le eventuali proposte relative ai programmi di acquisto e potenziamento delle dotazioni di attrezzature;
- curare la corretta gestione del materiale informatico e della stazione radio;
- ogni altro adempimento previsto e disciplinato dalla presente convenzione, con l'ausilio e il supporto degli uffici tecnici.

4. Responsabile Tecnico/Amministrativo del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile (Soprintendente).

Sono di competenza del Soprintendente Responsabile Tecnico/Amministrativo l'espletamento delle pratiche tecnico/amministrative in capo al servizio presso il Comune Capofila e ogni altro adempimento previsto dalla presente convenzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano tra gli adempimenti la tenuta e aggiornamento del Data-base Regionale e tutte le dichiarazioni su attività e requisiti richieste per legge). Detto Responsabile verrà individuato dal Sindaco del Comune capofila, sentiti i Sindaci degli altri Comuni facenti parte della Convenzione.

ARTICOLO 9 – UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE CAPOFILA

Le attività tecnico-amministrative, oggetto della presente convenzione, sono svolte dagli uffici del Comune Capofila facenti capo al settore di Protezione Civile e di competenza del relativo Responsabile Tecnico/Amministrativo, quale Soprintendente del servizio intercomunale di Protezione Civile, nell'ambito dell'attività istituzionale di detto Ente.

L'attività verrà svolta con criteri di efficienza ed efficacia compatibilmente con le risorse disponibili nonché con i carichi di lavoro e con le incombenze e le priorità istituzionali dei vari Uffici.

ARTICOLO 10 – PATRIMONIO

Il patrimonio comune è costituito dal materiale, attrezzature, mezzi, dotazioni informatiche e ricetrasmittenti, acquistati con il contributo di ciascuna Amministrazione e con gli eventuali contributi di altri Enti.

Il patrimonio comune (gestito secondo regolamento) dovrà essere inventariato.

Annualmente verrà predisposto il programma di acquisto, potenziamento e adeguamento delle dotazioni da approvare dalla Conferenza dei Sindaci.

I Comuni aderenti potranno mettere a disposizione del gruppo Intercomunale di Protezione Civile mezzi e/o attrezzature di loro proprietà in comodato gratuito.

Ogni comune ha la facoltà di cedere all'Ufficio Associato, in modo permanente, la proprietà dei beni.

Ogni singolo Comune mantiene la proprietà dei mezzi e delle dotazioni tecniche destinate a servizio, delegando all'Ufficio Associato per il Servizio Intercomunale di Protezione Civile i compiti amministrativi, di sovrintendenza e di coordinamento. Gli stessi sono fruibili da tutti i volontari.

Le spese di gestione e manutenzione saranno ripartite tra i Comuni aderenti.

ARTICOLO 11 – RISORSE FINANZIARIE

La gestione economico-finanziaria del servizio intercomunale di protezione civile è rimessa agli uffici finanziari del Comune Capofila e dovrà essere prevista in apposito programma di bilancio.

Il Responsabile Tecnico/Amministrativo del Settore Protezione Civile è responsabile delle risorse e degli interventi previsti nel programma di bilancio destinato alla gestione economico-finanziaria del Servizio di Protezione Civile. Lo stesso determina, annualmente, in via preventiva, entro il 30 novembre dell'anno precedente dell'esercizio finanziario di riferimento, le spese presunte da iscrivere nel Bilancio di previsione del Comune capofila – necessarie per la gestione del Servizio intercomunale di Protezione Civile per il medesimo periodo. Il medesimo Responsabile comunica, entro lo stesso termine, la quota presunta di compartecipazione alle spese di spettanza di ciascun Ente (calcolate in base a quanto sancito dall'art. 3 del presente atto).

Ciascun Ente aderente dovrà iscrivere nel proprio Bilancio di previsione la propria quota annuale presunta di partecipazione e versarne il 50% al Comune Capofila entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. La definitiva quantificazione delle spese di gestione del servizio e la successiva ripartizione tra gli Enti aderenti dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività del Servizio Intercomunale di Protezione Civile, sia per le spese di investimento che correnti, verrà effettuata annualmente a consuntivo per ciascun Comune, che provvederà al saldo della propria quota entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute.

I comuni aderenti riconosceranno al Comune Capofila un rimborso delle spese sostenute nell'ambito delle risorse umane (trattamento economico comprensivo di oneri) per l'impiego di personale incaricato all'espletamento delle pratiche amministrative e di gestione del servizio, pari al 3% dell'importo complessivo delle spese di esercizio previste nel bilancio di previsione annuale; tale quota, divisa tra i Comuni aderenti, potrà essere rivista dopo il primo anno di funzionamento, in base all'effettivo impegno richiesto

ARTICOLO 12 – ALTRE ATTIVITA' DEL COMUNE CAPOFILA

Il Comune Capofila provvederà all'acquisto delle dotazioni di materiali, mezzi e attrezzature, approvate dalla Conferenza dei Sindaci, nel rispetto della normativa vigente.

Il Comune Capofila chiederà i pareri e le approvazioni previste nella presente convenzione, di norma per iscritto. Tutti i pareri, osservazioni, memorie e richieste dei Comuni dovranno essere formulate sempre per iscritto ed entro i termini richiesti dal Comune Capofila. Di norma tale termine viene fissato in 30 gg. (trenta) dalla data della richiesta.

ARTICOLO 13 – IMPEGNI RECIPROCI DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI

Con la sottoscrizione della presente, le Amministrazioni Comunali si impegnano ad attivarsi per:

- la redazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile;

- il censimento delle risorse presenti nel territorio di competenza per la costituzione di una Banca Dati comune;
- la costituzione del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile con il maggior numero di volontari individuati dai singoli Comuni;
- l'approvazione di ogni iniziativa e attività di cui al presente atto, da parte dei competenti organi comunali deputati ai sensi di ciascun Statuto Comunale.

ARTICOLO 14 – UTILIZZO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

IN DOTAZIONE AL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

La sede dovrà essere sul territorio del Comune di Valmorea individuata dal Comune Capofila.

I beni mobili in dotazione potranno essere utilizzati dai singoli Comuni per i casi di emergenza. Al termine degli interventi sarà necessario ripristinare la dotazione di beni così da mantenerla sempre e costantemente integra. Di tale funzione è responsabile il Referente Operativo intercomunale.

Il suddetto materiale potrà essere utilizzato dai volontari per le attività di prevenzione, soccorso, nonché per le relative attività di addestramento alle stesse condizioni di cui al comma precedente.

Il materiale sarà gestito come stabilito da regolamento.

Le richieste dovranno essere inoltrate al Referente Operativo Intercomunale.

I mezzi funzionanti a motore e le attrezzature, con caratteristiche particolari, dovranno essere utilizzate solamente da parte di personale con capacità di utilizzo e competenza addestrativa specifica.

ARTICOLO 15 – GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Ai sensi dell'art. 2 della L. 11/8/1991, n. 266, per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ogni Comune aderente alla presente convenzione si impegna a reperire il maggior numero di volontari per costituire il Gruppo Volontari di Protezione Civile.

Il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, provvederà ai seguenti adempimenti:

- collaborare con le autorità preposte per gli interventi nei casi di emergenza o per esercitazioni addestrative.
- predisporre annualmente il resoconto dell'attività svolta.
- ogni altro compito o attività prevista dalla presente convenzione.

ARTICOLO 16 – INTERVENTO NEI COMUNI ADERENTI

La squadra potrà essere attivata all'interno di qualsiasi Comune aderente mediante semplice chiamata da parte del Sindaco o suo delegato per interventi di protezione civile.

ART. 17 – ASSICURAZIONE

Come previsto dall' art. 4 della L. 11/8/1991, n. 266 e dall'art. 10 del D.P.R. 21/9/1994, n. 613, il Comune capofila dovrà provvedere ad assicurare i volontari del gruppo Intercomunale di protezione civile, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'assicurazione dei volontari dovrà contenere espressa clausola che preveda la copertura assicurativa per interventi sui territori di tutti i Comuni aderenti.

Il Comune capofila provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa per la sede e le attrezzature.

Il Comune capofila ripartirà con i Comuni convenzionati il rimborso delle spese relative a tali polizze assicurative.

ARTICOLO 18 – RECESSO

In qualsiasi momento i Comuni aderenti potranno recedere dalla presente Convenzione. Il recesso produrrà i suoi effetti decorsi 90 giorni dalla formale presa d'atto da parte della Conferenza dei Sindaci.

In tale caso il Comune recedente non avrà diritto ad alcun rimborso per spese già sostenute e dovrà comunque liquidare al Comune Capofila le spese già quantificate e

impegnate in eventuali spese dilazionate per il funzionamento della presente convenzione. Non potrà vantare, altresì, diritti sui contributi concessi da altri Enti. Potrà esclusivamente chiedere la restituzione di beni eventualmente concessi in comodato.

Per i beni acquistati in convenzione al Comune che recede verrà liquidata la quota di sua competenza secondo la valutazione fatta dal liquidatore.

ART. 19 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia tra gli enti firmatari del presente atto relative all'interpretazione ed applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Como .

ART. 20 – COMUNICAZIONI ALLE AUTORITA'

Copia della presente convenzione e di eventuali regolamenti sono trasmessi all'Amministrazione Provinciale di Como ed alla Regione Lombardia per essere iscritti alla sezione provinciale dell'albo regionale del volontario di protezione civile , sezione gruppi intercomunali.

ART. 21 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione esclusivamente in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Valmorea

IL SINDACO – Simoncini Mauro

Per il Comune di Albiolo

IL SINDACO – Civelli Rodolfo

Per il Comune di Binago

IL SINDACO – Pagani Bianca Maria

Per il Comune di Cagno

IL SINDACO – Ronchini Claudio

Per il Comune di Rodero

IL SINDACO – Epistolio Attilio

Per il Comune di Solbiate

IL SINDACO – Broggi Federico